

Deliberazione n. 27/2013/INPR



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Mario Donno	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Ugo Marchetti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario dott.ssa Rossella Broccoli.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in particolare, l'articolo 3, commi 4, 5 e 6;

Viste le novità introdotte dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 dicembre 2012, n. 213 che ha fortemente modificato il quadro delle attribuzioni spettanti alle Sezioni regionali di controllo, potenziandone il ruolo ed ampliando l'area delle analisi ed indagini per c.d. obbligatorie, in quanto previste dalla legge;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite il 16 giugno 2000, modificato dalle stesse Sezioni Riunite con deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003 e con n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza e, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite 31/CONTR/2012 del 20 dicembre 2012 con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno definito la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2013;

Preso atto, in particolare, che le Sezioni Riunite con la citata deliberazione n. 31/CONTR/12:

- considerano che "le coordinate da seguire" per le Sezioni regionali siano rappresentate: a) in tema di finanza regionale, dalle analisi e indagini previste dal quadro normativo costituito dalla legge n. 20 del 1994 e n. 131 del 2003, ora decisamente rafforzato dal d.l.n. 174/2012; in particolare, le novità introdotte dal d.l. n. 174 cit. riguardano il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, le relazioni semestrali sulla copertura delle leggi di spesa regionale, la verifica dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio Sanitari Nazionale, sulla base della metodologia individuata dalla legge n. 266 del 2005, il controllo sui gruppi consiliari, i controlli a livello regionale per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali; b) in tema di enti locali, dall'affiancamento all'attività già svolta negli anni precedenti, del nuovo controllo semestrale sulla legittimità e regolarità delle gestioni e sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali, nonché dalle verifiche sulle situazioni di pre-dissesto finanziario degli enti locali.

- valutano che, a fronte dei nuovi e complessi compiti, esiguo sia lo spazio per le Sezioni regionali per ulteriori specifiche indagini (conseguenti ad autonome iniziative delle Sezioni nell'ambito dei programmi annualmente deliberati dalle stesse), tenuto conto che "vanno esercitate, in ogni caso, le attività di controllo preventivo, da ultimo estese alla materia della protezione civile" e considerato che le Sezioni regionali "continuano a non essere dotate di sufficiente personale di magistratura ed amministrativo";

- prevedono comunque che, su alcuni temi di rilievo per la finanza pubblica allargata (ritardo nei pagamenti, programmazione dei lavori pubblici, fenomeno degli organismi partecipati dagli enti locali), soprattutto in una prospettiva pluriennale, possano essere sviluppati dalle Sezioni regionali di controllo indagini in raccordo con la Sezione delle Autonomie e con le Sezioni riunite in sede di controllo;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, approvata nell'adunanza del 10 gennaio 2013, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per il 2013;

la Sezione si riserva fin d'ora la facoltà di modificare o integrare il programma di attività per l'anno 2013 con delibera successiva;

Considerato che l'attività della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna fa riferimento altresì alle norme convenzionali sottoscritte in data 15 ottobre 2010 tra la Sezione regionale, la Regione Emilia-Romagna ed il Consiglio delle Autonomie;

Considerato

che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo;

che la Sezione delle Autonomie riferisce al Parlamento sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, anche sulla base dell'attività svolta dalle Sezioni regionali di controllo;

che per tutte le Sezioni che svolgono controllo sulla gestione le attività di "auditing finanziario-contabile" costituiscono una prima fase necessaria, occorrendo quindi distinguere fra attività di referto a contenuto finanziario ed attività di referto a contenuto gestionale;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi che gli organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi delle disposizioni vigenti (legge n. 266 del 2005);

che sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria potranno essere avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli enti locali della Regione nonché ulteriori mirati approfondimenti, coinvolgenti problematiche di carattere gestionale, nei confronti di singoli enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

che la Sezione, con propria deliberazione n. 448/2012/INPR del 5 novembre 2012, ha già modificato il programma delle attività da svolgersi sui bilanci preventivi 2012 degli enti locali, ai fini delle relazioni da trasmettere ai consigli comunali e provinciali, indirizzandolo verso gli enti di maggiore dimensione o relativamente ai quali emergano, o siano emerse in precedenza, specifiche anomalie e criticità e che la nuova impostazione metodologica, di selezione degli enti sarà seguita anche per l'anno 2013;

che, pertanto, la Sezione si riserva di integrare il programma di attività per l'anno 2013 con delibera successiva, in cui saranno selezionati gli enti da assoggettare a controllo per le relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi (legge n.266 del 2005) o a verifiche di sana gestione finanziaria di cui all'art. 7 della l. n. 131/2003;

Considerato inoltre

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo sulle relazioni che gli organi di revisione degli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti a trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi delle disposizioni vigenti e che tale controllo è stato rafforzato dalle nuove disposizioni di cui al d.l n. 174 cit. (art. 1, co.3) ;

che l'attività della Sezione, in materia di controllo preventivo di legittimità, si è estesa a seguito delle disposizioni dell'art. 2, commi 2 *quinquies*, *sexies*, *septies* e *octies* della legge n. 10 del 26 febbraio 2011, di conversione del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010;

che ulteriori controlli sono stati affidati alle Sezioni regionali dal d. lgs.123/2011 e che, in particolare, è previsto l'assoggettamento a controllo successivo di legittimità di particolari categorie di atti;

che l'art. 6, comma 2 del recente D. Lgs. n. 149/2011 prevede nuove attribuzioni per le Sezioni regionali di controllo in materia di dissesto economico degli enti locali;

che è compito della Sezione il monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo relativo alle amministrazioni controllate e delle conseguenti problematiche, così come disposto dall'articolo 11 bis del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, successivamente modificato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e con deliberazione n.229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;

che, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo intervenuto e della vastità di nuovi compiti, per c.d. obbligatori, spettanti alle sezioni, si rende necessario stralciare dai programmi di controllo della Sezione le indagini del programma 2012 denominate:

- *"la politica delle entrate da parte degli enti territoriali dell'Emilia-Romagna nel quadriennio 2008-2011"*;
- *"la sanità, con riguardo all'evoluzione delle spese relative, alla stregua anche dei consuntivi delle Aziende Sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, con aggiornamenti 2011" (relazione all'Assemblea legislativa regionale);*

che occorre definire le indagini in corso del programma 2012

denominate:

- *"la programmazione sanitaria regionale e relativa attuazione per gli esercizi finanziari 2009 e 2010";*
- *"monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza posti in essere nell'esercizio finanziario 2010 dagli enti pubblici aventi sede nella regione Emilia-Romagna e trasmessi ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";*
- *"esame di regolamenti degli Enti locali per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza";* per questa indagine, in particolare, occorre proseguire i controlli, già svolti nel 2012 (e negli anni precedenti), al fine di esaminare i regolamenti di tutti gli enti locali e di monitorare anche le misure consequenziali adottate a seguito delle delibere emesse dalla Sezione regionale;
- *"esame delle relazioni degli organi di revisione delle Province e dei Comuni della Regione concernenti i bilanci preventivi 2012, ai fini dell'eventuale pronuncia di cui al comma 168 dell'articolo 1 della legge 266/2006";*
- *"esame delle relazioni dei collegi sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale aventi sede nella Regione concernenti i bilanci di esercizio 2011 ai fini dell'eventuale pronuncia di cui al comma 170 dell'articolo 1 della legge n. 266/2006";*
- *"esame dei prospetti delle spese di rappresentanza degli enti locali, pervenuti ai sensi dell'art. 16, comma 26, del DL n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011 e del successivo D.M. 23 gennaio 2012".*

Ritenuto che lo svolgimento di tutte queste attività, unitamente ai nuovi compiti spettanti sulla base del d.l. 174/2012, e agli adempimenti per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti e della funzione consultiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, comporterà dal 2013 un rilevante assorbimento di risorse umane; considerato, pertanto, che si rende necessario limitare il programma del controllo sulla gestione al fine di renderlo compatibile con le risorse disponibili;

Vista le ordinanze presidenziali n. 1 del 8 gennaio 2013 e n. 6 del 18 gennaio 2013 con le quali la Sezione è stata convocata, rispettivamente, per il giorno 17 gennaio 2013 e 31 gennaio 2013;

Sentito il CAL Emilia-Romagna;

Sulla proposta del relatore, Presidente Mario Donno;

DELIBERA

Art. 1

Il programma delle attività da effettuarsi nell'anno 2013 dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna è articolato nelle indagini di seguito descritte

1.1 Attività di controllo previste nel d.l. 174/2012

➤ nei confronti della Regione

1) Verifiche sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2).

Trattandosi di verifiche semestrali, la Sezione dovrà redigere due relazioni:

la prima coprirà il periodo 1° gennaio-30 giugno 2013, e dovrà essere resa entro il 30 settembre 2013; la seconda riguarderà il periodo 1 luglio-31 dicembre 2013 e dovrà essere resa entro il 28 febbraio 2014.

Ai fini della redazione di tali relazioni la Sezione terrà conto dell'esperienza maturata presso le Sezioni Riunite in sede di controllo sulle relazioni trimestrali aventi ad oggetto le leggi statali di spesa.

2) Esame del bilancio di previsione e del consuntivo della Regione (art. 1, co. 3, 4, 7).

Nel 2013 la Sezione dovrà esaminare, sulla base di apposite linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie, il bilancio di previsione per il 2013 e il rendiconto per il 2012 verificando il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo in tema di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economici-finanziari degli enti.

3) Giudizio di parificazione del rendiconto generale (art. 1, co. 5).

Il primo giudizio di parificazione del rendiconto regionale - che verrà costruito sulla base della pronuncia di orientamento generale della Sezione delle Autonomie - riguarderà l'esercizio finanziario 2012 e, in ossequio al richiamo agli articoli 39, 40 e 41 del T.U. n. 1214/1934, dovrà essere adottato con le formalità della giurisdizione contenziosa e con l'intervento del Procuratore regionale.

Tale attività di controllo dovrà essere espletata entro il 30 giugno 2013.

4) Esame dei rendiconti dei gruppi consiliari (articolo 1, co. 9).

Tale attività di controllo è subordinata all'adozione di apposite linee guida deliberate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e di un DPCM di recepimento.

5) Esame del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo degli enti del servizio sanitario regionale (art. 1, co. 3).

Nel 2013 la Sezione dovrà esaminare, oltre ai consuntivi, anche i bilanci di previsione degli enti del s.s.r.

➤ **nei confronti degli enti locali**

1) Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. (art. 3, co. 1, lett. e)- nuovo articolo 148 TUEL).

La Sezione regionale, a seguito dell'adozione da parte della Sezione delle Autonomie di apposite linee guida, dovrà esaminare e valutare, con cadenza semestrale e limitatamente ai sopraindicati enti, il referto inviato dal rappresentante legale dell'ente.

Tale tipologia di controllo riguarderà un totale di 65 enti, di cui 56 Comuni e 9 Province.

Le verifiche relative al primo semestre dell'anno 2013 dovranno presumibilmente concludersi entro il 30 ottobre 2013; quelle relative al secondo semestre si concluderanno entro il 28 febbraio 2014.

2) Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali (Art. 3, comma 1, lett. e)- nuovo articolo 148 bis, comma 1 e 2, TUEL).

Si tratta di un'attività di controllo già svolta dalla Sezione sulla base della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 166, l. 266/2005. La novità più importante introdotta dal d.l. 174/2012 è rappresentata dall'obbligo da parte della Sezione di valutare le misure correttive adottate dall'ente entro

il termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

Nel corso del 2013 la Sezione dovrà svolgere tale attività di controllo sui rendiconti per il 2011 e sui bilanci di previsione per il 2013.

3) Esame della relazione di fine mandato (art. 1- bis, co. 2- nuovo art. 1, comma 3 bis, d.lgs. 149/2011)

Si tratta di un'attività di controllo che la Sezione potrà essere chiamata a svolgere qualora, nel corso del 2013, terminino mandati provinciali o comunali.

4) Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali in dissesto finanziario (art. 3, co. 1, lett. r- nuovo articolo 243 quater, co. 1-5, TUEL) e della relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali in dissesto finanziario (art. 3, co. 1, lett. r- nuovo articolo 243 quater, co. 5-7 TUEL)

Si tratta di un'attività che la Sezione potrà essere chiamata a svolgere qualora i consigli comunali degli enti locali della regione Emilia-Romagna, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario, deliberino di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis TUEL.

5) Controlli sulla verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica per gli enti locali (art. 6).

Per lo svolgimento di tale attività di controllo la Sezione delle Autonomie dovrà definire le metodologie necessarie comuni alle Sezioni regionali di controllo al fine poi di poter riferire al Parlamento.

1.2 Indagini previste nel precedente programma 2012

1. La programmazione sanitaria regionale e relativa attuazione per gli esercizi 2009 e 2010 (relazione all'Assemblea legislativa regionale);
(termine: 30 giugno 2013)
2. Monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza posti in essere nell'esercizio finanziario 2010 dagli enti pubblici aventi sede nella regione Emilia-Romagna e trasmessi ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (relazione ai rispettivi enti pubblici aventi sede nella Regione Emilia-Romagna)
(termine: 20 dicembre 2013)
3. Esame di regolamenti degli Enti locali per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza ed esame delle misure consequenziali adottate dagli enti a seguito delle delibere emesse dalla Sezione regionale
(termine: 20 dicembre 2013)
4. Esame delle relazioni degli organi di revisione delle Province e dei Comuni della Regione concernenti i bilanci preventivi 2012, ai fini dell'eventuale pronuncia di cui al comma 168 dell'articolo 1 della legge 266/2006;
(termine: 30 marzo 2013)
5. Esame delle relazioni dei collegi sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale aventi sede nella Regione concernenti i bilanci di

esercizio 2011 ai fini dell'eventuale pronuncia di cui al comma 170 dell'articolo 1 della legge n. 266/2006
(termine: 30 aprile 2013)

6. Esame dei prospetti delle spese di rappresentanza degli enti locali, pervenuti ai sensi dell'art. 16, comma 26, del DL n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011 e del successivo D.M. 23 gennaio 2012
(termine: 30 novembre 2013)

1.3 Indagini programmate per l'anno 2013:

7. monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo relativo alle amministrazioni controllate e delle conseguenti problematiche per l'anno 2012 (art. 11 bis del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, successivamente modificato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e con deliberazione n.229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza);
(termine: 20 dicembre 2013)

La Sezione si riserva la facoltà di modificare il presente programma anche in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo.

Art. 2

Il programma di lavoro dell'anno 2013 comprende, inoltre, le seguenti attività:

1. l'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20, art. 3 e ss. modifiche;
2. l'esercizio del controllo successivo di legittimità ai sensi del d. lgs. N. 123/2011;
3. l'esercizio della funzione consultiva, ai sensi dell'articolo 7 comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Art. 3

Il Presidente provvederà con proprio provvedimento a designare i Magistrati istruttori delle singole analisi e indagini programmate per il 2013.

DISPONE


che copia della presente deliberazione, avuto riguardo alle singole analisi previste e indagini programmate, sia trasmessa solo in formato elettronico:

- al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ed al Presidente della Giunta regionale;
- al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- ai Presidenti dei Consigli Comunali e ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
- ai Presidenti dei Consigli Provinciali e delle Giunte delle Province della Regione Emilia-Romagna;
- che, ai fini di trasmissione ai restanti enti interessati, si provveda mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Corte dei conti;

che l'originale della presente deliberazione resti depositato, in formato cartaceo, presso la segreteria della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE RELATORE
(Mario Dorno)



Depositata in segreteria il 31 gennaio 2013
Il Direttore di segreteria
(Rossella Broccoli)

